



PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI NAPOLI

Viale Colli Aminei 42/44 – 80131 Napoli

prot.procmin.napoli@giustiziacer.it – procmin.napoli@giustizia.it
segr.procuratore.procmin.napoli@giustizia.it

OGGETTO: Direttive per Operatori Sociosanitari e Forze di Polizia in ordine all'applicazione dell'art. 403 C.C. – Decorrenza 22 giugno 2022

**Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
NAPOLI e Provincia
CASERTA e Provincia
AVELLINO e Provincia
BENEVENTO e Provincia**

**Ai Sigg.ri Questori
NAPOLI
CASERTA
AVELLINO
BENEVENTO**

**Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali Carabinieri
NAPOLI
CASERTA
AVELLINO
BENEVENTO**

**Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali Guardia di Finanza
NAPOLI
CASERTA
AVELLINO
BENEVENTO**

**Al Sig. Dirigente del Compartimento
Polizia Stradale per la Campania
NAPOLI**

**Al Sig. Dirigente del Compartimento
Polizia Ferroviaria per la Campania
NAPOLI**

**Al Sig. Dirigente del Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni per la Campania
NAPOLI**



**Ai Sigg.ri Prefetti
NAPOLI
CASERTA
AVELLINO
BENEVENTO**

(con richiesta di cortese diramazione ai Comandi
della Polizia Locale dei Comuni del distretto)

e p.c.

**Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di
NAPOLI**

**Al Sig. Presidente del Tribunale per i minorenni
NAPOLI**

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
NAPOLI**
(con richiesta di cortese diramazione ai Consigli degli Ordini
degli Avvocati del distretto)

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Campania
NAPOLI**

**Ai Sigg.ri Magistrati
Sede**

**Al Sig. Dirigente Amministrativo
Sede**

**Ai Sigg.ri Responsabili della sezione di Polizia Giudiziaria
Sede**

Trasmetto in allegato, con preghiera di darne la massima diffusione agli uffici e reparti dipendenti, le Direttive per Operatori Sociosanitari e Forze di Polizia in ordine all'applicazione dell'art. 403 C.C. – con decorrenza 22 giugno 2022.

La segreteria provveda alla comunicazione delle direttive agli interessati ed alla pubblicazione sul sito Web di quest'Ufficio.

Cordiali saluti

Napoli, 25 maggio 2022


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Maria de Luzenberger Milnernshaim



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
NAPOLI**

**DIRETTIVE PER OPERATORI SOCIOSANITARI E FORZE DI POLIZIA
IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 403 COD. CIV.
(DECORRENZA 22 GIUGNO 2022)**

In vista della prossima entrata in vigore il 22 giugno 2022 della nuova normativa in materia di collocamenti di emergenza di minorenni ex art 403 c.c. introdotta dall'art 27 legge 26.11.2021 nr 206, si presenta l'esigenza di individuare prassi operative di efficace ed esaustivo coordinamento tra l'Ufficio della **Procura per i Minorenni di Napoli**, i Comuni del Distretto e gli organi di Polizia: la norma infatti introduce sia per gli operatori procedenti che per l'autorità giudiziaria, specifici ed inderogabili obblighi procedurali da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato posto in sicurezza.

Questo il testo novellato:

- 1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.*
- 2. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattrre ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredata di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.*
- 3. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.*
- 4. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e*

fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

5. *All'udienza il giudice interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.*
6. *Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.*
7. *Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.*
8. *Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.*

Di seguito i evidenziano gli aspetti rilevanti del nuovo articolo 403 c.c.

1) PRESUPPOSTI

Al primo comma vengono chiariti i presupposti che giustificano l'intervento della pubblica autorità:

minore moralmente o materialmente abbandonato, oppure esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica;

- a) La situazione di **abbandono morale e materiale** era già contenuta nel testo previgente, mentre viene aggiunta adesso **l'esposizione a grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psicofisica**, espressione che richiama situazioni di pericolo in presenza delle quali già si interviene in applicazione della normativa attualmente in vigore;
- b) **emergenza di provvedere:** può essere intesa come circostanza negativa improvvisa, imprevista e inaspettata che può comportare conseguenze gravi se non gestita o contenuta con immediatezza, e che richiede una messa in sicurezza del minorenne da realizzare immediatamente senza possibilità di attendere i tempi occorrenti per una decisione del giudice.

Nel secondo comma viene introdotta una novità rilevante nella parte in cui si indica che la normativa si applica in caso di "***allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale***". Si chiarisce quindi che deve essere inteso come provvedimento ex art. 403 cod. civ. non solo il collocamento del minore o dei minori con allontanamento dai genitori, ma anche **l'allontanamento da uno solo** di essi come nell'ipotesi ricorrente del padre maltrattante, con collocamento del minore insieme alla madre in una casa rifugio.

2) CHI PUÒ PROVVEDERE: LA PUBBLICA AUTORITÀ

La nuova formulazione della norma continua ad attribuire alla "pubblica autorità" il potere emergenziale di allontanamento e messa in sicurezza del minorenne abbandonato o esposto a grave pregiudizio. La "pubblica autorità" va identificata con l'autorità amministrativa, e dunque, esemplificativamente, il sindaco, gli operatori sociosanitari, le forze di polizia.

L'espressione "**a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia**" indica che le pubbliche autorità diverse dai servizi sociali dovranno rivolgersi a questi per individuare la collocazione e gli interventi emergenziali da attuare salvo il caso in cui risultasse impossibile nell'immediato avere la loro presenza. I servizi sociali, comunque, dovranno essere sempre coinvolti.

3) MODALITÀ OPERATIVE: IL PROVVEDIMENTO

Il collocamento dovrà essere disposto sempre con un **formale provvedimento motivato** non essendo più sufficiente operare attraverso una segnalazione nella quale dare atto che è stato effettuato un allontanamento e un collocamento di un minore.

a) contenuto del provvedimento:

si richiede che lo stesso contenga imprescindibilmente:

- I. L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o entrambi i genitori.
- II. L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore e la necessità di procedere in emergenza.
- III. Le generalità complete e la residenza del minore.
- IV. Le generalità complete, residenza (e domicilio abituale se diverso dalla residenza anagrafica), recapito dei genitori o degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale (tutore, affidatari) nonché i dati completi degli altri componenti minorenni del nucleo familiare.
- V. La menzione della struttura nella quale il minorenne viene collocato per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente al quale il minore è affidato in protezione.

Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da rendere opportuno di mantenere segreta la collocazione, tale ultima specificazione potrà essere omessa con specifica motivazione.

Alla relazione dovrà essere allegata **altra documentazione** relativa a eventuali pregressi interventi effettuati dai servizi sociali sul nucleo in epoca antecedente e, ove possibile, i certificati anagrafici e di residenza dei componenti il nucleo familiare.

Ove non sia possibile nell'immediato l'intervento dei Servizi Sociali, gli organi di Polizia redigeranno una relazione contenente i suindicati elementi nonché un verbale di affidamento del minorenne che menzioni espressamente che si tratta di affidamento ai sensi dell'art. 403 codice civile.

Si adopereranno, poi, affinché il Servizio Sociale competente trasmetta alla Procura Minorile la documentazione pregressa e relazione integrativa, onde consentire al P.M.M. di proporre le opportune richieste al Tribunale per i Minorenni.

b) La pubblica autorità deve dare "**immediato avviso orale**" del provvedimento emesso al Pubblico Ministero minorile territorialmente competente.

Al riguardo si segnala un'ulteriore novità introdotta dalla riforma: nella prassi finora seguita gli atti vengono trasmessi al Pubblico Ministero competente per il luogo ove è effettuato l'allontanamento. L'art 403, co. 2 nella nuova formulazione fa invece riferimento al "**pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale**" che dovrà essere notiziato oralmente ed al quale andranno inviati gli atti.

In pratica nella maggioranza dei casi si tratterà di minorenne residente e abitante nel distretto di Napoli (cioè nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta), e l'avviso sarà perciò dato telefonicamente al magistrato di turno di questo Ufficio (reperibile mediante centralino dell'Ufficio al numero 081 7447111 ovvero chiamando i Carabinieri del posto fisso del Tribunale per i minorenni al numero 081 7447300 o 081 7449300).

Nel caso il minore dimori stabilmente fuori dal distretto di Napoli, invece, l'avviso orale dovrà essere dato invece al PMM del distretto di dimora abituale.

Alla presente direttiva è allegato l'elenco dei numeri e degli indirizzi di posta elettronica delle Procure per i minorenni che sarà, comunque, reperibile sul sito di questo Ufficio.

Dovrà darsi l'avviso al PMM di Napoli anche nel caso di minore anagraficamente residente fuori dal distretto ma che di fatto qui abita stabilmente o di minore del quale non si riesca a stabilire ove abbia la residenza abituale.

c) **il luogo sicuro** ove va effettuato il collocamento:

L'articolo 8 della novella, rinviando alle norme sull'affido familiare, ribadisce che il criterio che deve guidare la scelta dell'intervento nelle forme del collocamento in comunità per minori sia quello della **extrema ratio**, essendosi in tal modo, voluto specificare quanto già previsto dagli articoli 2 co. 2, 3 e 3 bis della legge sull'adozione. Ne discende, quale conseguenza logica del rispetto del detto criterio, che l'autorità pubblica (Servizi Sociali e organi di Polizia) dovrà, in primis, accertare se sia possibile mettere in protezione il minore affidandolo, col consenso dei genitori, a parenti entro il quarto grado. In tal caso si è al di fuori del campo di applicazione dell'art. 403 c.c..

Se non dovesse esservi il consenso, l'autorità pubblica procederà al collocamento ex art 403 cc, privilegiando in ogni caso la sfera familiare o amicale, e, in via gradata, attraverso l'accompagnamento del minore in comunità.

4) TEMPISTICA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI

Entro le ventiquattro ore successive al collocamento in protezione, la “pubblica autorità” deve trasmettere gli atti al PMM competente. In mancanza, il provvedimento di collocamento in protezione perderà efficacia.

E', quindi, fondamentale da un lato che il provvedimento contenga l'indicazione dell'orario di collocamento in protezione, e dall'altro che l'atto sia trasmesso al PMM competente entro le ventiquattro ore da quel momento (per questo Ufficio si utilizzerà l'indirizzo: cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it)

Si sottolinea che il termine è rigoroso e perentorio e che quindi anche i servizi sociali che normalmente non hanno reperibilità nei giorni festivi e prefestivi dovranno porsi in condizione di osservarlo, eventualmente organizzando un servizio di reperibilità.

Il comma 3 dell'art. 403 c.c. prevede che il PMM richieda la convalida del provvedimento emesso dalla pubblica autorità entro le successive 72 ore non avendo alternativa se non la revoca.

La novella riconosce quindi in capo al PMM **il potere di revoca del provvedimento di allontanamento.**

Nella certezza che le SS.VV. adotteranno le misure organizzative necessarie ai fini della corretta ed efficace applicazione della normativa, si inviano cordiali saluti.

Napoli, 25 maggio 2022

IL PROCURATORE della REPUBBLICA
Maria de Luzenbergen Mithernsheim


ART. 403 CODICE CIVILE
RIFERIMENTI PER L'AVVISO ORALE E LA TRASMISSIONE ATTI

PROCURA	PROVINCE DI COMPETENZA	TELEFONO TURNO INDIRIZZO TRASMISSIONE ATTI
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino	320 433 1921 civile.procmin.ancona@giustiziacer.it
BARI	Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Bari per indicazione del nome e numero del PMM di turno settorecivile.procmin.bari@giustiziacer.it
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	329 907 8847 cnr.procmin.bologna@giustiziacer.it
BOLZANO	Bolzano	366 786 5219 civile.procmin.bolzano@giustiziacer.it
BRESCIA	Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova	329 410 4349 dirigente.procmin.brescia@giustiziacer.it
CAGLIARI	Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastro, Oristano.	329 4104486 procmin.cagliari@giustiziacer.it
CALTANISSETTA	Caltanissetta, Enna	328 860 6006 civile.procmin.caltanissetta@giustiziacer.it
CAMPOBASSO	Campobasso, Isernia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Campobasso per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
CATANIA	Catania, Ragusa, Siracusa	335 641 8625 civile.procmin.catania@giustiziacer.it
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia.	329 002 1930 dirigente.procmin.catanzaro@giustiziacer.it
FIRENZE	Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Firenze per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti

GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Massa Carrara	329 260 3805 civile.procmin.genova@giustiziacer.it
L'AQUILA	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo	348 381 8892 civile.procmin.laquila@giustiziacer.it
LECCE	Lecce, Brindisi	331 620 0544 settorecivile.procmin.lecce@giustiziacer.it
MESSINA	Messina	335 137 3665 settorecivile.procmin.messina@giustiziacer.it
MILANO	Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Sondrio.	347 692 5571 403.procmin.milano@giustizia.it
NAPOLI	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta.	081 744 7300 i carabinieri smistano la chiamata al PMM di turno cnr.procmin.napoli@giustiziacer.it
PALERMO	Palermo, Agrigento, Trapani	337 142 8260 civile.procmin.palermo@giustizia.it
PERUGIA	Perugia, Terni	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Perugia per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
POTENZA	Potenza, Matera	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Potenza per indicazione del nome e numero del PMM di turno
REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria	331 642 5445 civile.procmin.reggiocalabria@giustiziacer.it
ROMA	Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo	331 622 3106 oppure contattare Questura o Comando Provinciale CC Roma per indicazione del nome e numero del PMM di turno
SALERNO	Salerno	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Salerno per indicazione del nome e numero del PMM di turno civile.procmin.salerno@giustiziacer.it
SASSARI	Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio.	329 420 3943 procmin.sassari@giustiziacer.it
TARANTO	Taranto	331 608 4849 civile.procmin.taranto@giustiziacer.it

TORINO	Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano- Cusio-Ossola, Vercelli, Valle d'Aosta	328 150 6959 procuratore.procmin.torino@giustiziacer.it
TRENTO	Trento	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Trento per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
TRIESTE	Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	348 767 9246
VENEZIA	Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza	337 142 8922 civile.procmin.venezia@giustiziacer.it